FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0039/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0021/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0022/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente

Tommaso Marchese - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti n. 0021/CFA/2026-2027, proposto dalla società U.S. Angelo Baiardo S.S.D. a r.l. in data 27 agosto 2026, e n. 0022/CFA/2026-2027, proposto dalla società A.S.D. Praese 1945 in data 27 agosto 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, assunta all'esito dell'udienza del 19 agosto 2026 e pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 8 del 20 agosto 2026 del medesimo Comitato regionale, resa sul ricorso proposto dalla società U.S. Angelo Baiardo S.S.D. a r.l. avverso la delibera del Consiglio direttivo del Comitato regionale Liguria di cui al Comunicato ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive depositate dalla F.I.G.C. – Lega nazionale dilettanti – Comitato regionale Liguria, dalla società U.S. Angelo Baiardo S.S.D. a r.l., dalla società A.S.D. Praese 1945 e dalla società Savona F.B.C. 1907 A.S.D.;

Visto il provvedimento presidenziale del 28 agosto 2026, con il quale è stata disposta la riunione dei reclami, sono state respinte le istanze cautelari con essi formulate, è stata disposta l'abbreviazione del termine di cui all'art. 103, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ed è stata fissata l'udienza per la discussione del merito;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 10 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Marchese e uditi gli avv.ti Stella Frascà e Francesco Rondini per la società U.S. Angelo Baiardo S.S.D. a r.l., l'avv. Anna Cerbara per la società A.S.D. Praese 1945, l'avv. Fabrizio Biale per la F.I.G.C. – Lega nazionale dilettanti – Comitato regionale Liguria e l'avv. Alessio Centanaro per la società Savona F.B.C. 1907 A.S.D.; presente, altresì, la Sig.ra Cristina Erriu, Presidente della U.S. Angelo Baiardo S.S.D. a r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026, il Comitato regionale Liguria della Lega nazionale dilettanti ha pubblicato, alla voce «classifiche play off stagione sportiva 2025/2026», le graduatorie dei play off dei campionati regionali e provinciali di calcio a undici maschile.

In tale comunicato è stato precisato che le classifiche finali ottenute sarebbero state valide sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025-2026, sia per gli eventuali reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026-2027.

Con riferimento al campionato di Promozione, la graduatoria ha indicato quale prima avente diritto la società Vallescrivia 2018, quale seconda avente diritto la società Savona F.B.C. 1907, quale terza avente diritto la società Angelo Baiardo e quale quarta avente diritto la società Praese 1945.

Il medesimo comunicato ha altresì richiamato, in tema di fusione tra società, il principio per cui rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione, alla quale sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima, precisando che alla società risultante dalla fusione è assegnato un nuovo numero di matricola federale.

Con il Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026 sono state disciplinate l'articolazione del campionato di Eccellenza e le modalità di acquisizione del diritto a richiederne l'iscrizione, tra le quali è espressamente contemplata quella delle società ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio direttivo di ciascun Comitato.

Il medesimo comunicato, al punto 11), ha disciplinato la sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al campionato di competenza, stabilendo che il reintegro avviene sulla base delle graduatorie di merito stilate dai Comitati e prevedendo espressamente le sole ipotesi di preclusione consistenti nel divieto di doppio salto di categoria.

2. In data 10 luglio 2026 le società U.S.D. Legino 1910, matricola n. 665322, e Savona F.B.C. 1907 A.S.D., matricola n. 78065, entrambe partecipanti al campionato di Promozione della stagione sportiva 2025-2026, hanno presentato alla F.I.G.C. domanda di fusione per la formazione di una nuova società denominata Savona F.B.C. 1907 Associazione sportiva dilettantistica.

In data 17 luglio 2026 alla società risultante dalla fusione è stata assegnata la matricola provvisoria n. 965327.

In data 20 luglio 2026 il Presidente federale ha approvato la domanda di fusione, a seguito della quale la società Savona F.B.C. 1907 Associazione sportiva dilettantistica, avente numero di matricola n. 965327, ha proseguito l'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.

Con il Comunicato ufficiale del Comitato regionale Liguria n. 5 del 24 luglio 2026 è stata comunicata l'approvazione della fusione, con contestuale attribuzione alla società sorta dalla fusione del nuovo numero di matricola.

3. Con delibera del Consiglio direttivo del Comitato regionale Liguria assunta nella riunione del 30 luglio 2026, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026, preso atto della rinuncia della società Voltrese Vultur alla partecipazione al campionato di Eccellenza, attesa la conseguente necessità di completare l'organico di tale campionato con una ulteriore società, vista la classifica determinatasi al termine dei play off del campionato di Promozione 2025-2026 e visto l'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F., è stata determinata l'ammissione al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2026-2027, a completamento dell'organico, della società Savona F.B.C. 1907.

4. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2026 e notificato alle controparti, la società U.S. Angelo Baiardo S.S.D. a r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria il Comunicato ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026, nella parte in cui ha disposto il ripescaggio della società Savona F.B.C. 1907 nel campionato di Eccellenza.

La ricorrente ha dedotto che la graduatoria per i ripescaggi avrebbe dovuto essere modificata, avendo la società Savona F.B.C. 1907 A.S.D. cessato di esistere a seguito della ratifica della fusione per incorporazione intervenuta con la società U.S.D. Legino 1910, e che la posizione nella graduatoria di ripescaggio non rientrerebbe tra i vantaggi trasmissibili, costituendo una mera aspettativa e non un titolo sportivo consolidato.

Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del Comunicato ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui dispone l'ammissione della società Savona F.B.C. 1907 al campionato di Eccellenza; in via subordinata, l'annullamento del medesimo comunicato nella parte in cui non dispone la propria ammissione al campionato di Eccellenza; in via di ulteriore subordine, l'annullamento del medesimo comunicato nella parte in cui non dispone la propria ammissione, anche in sovrannumero.

Il ricorso è stato accompagnato da domanda cautelare, monocratica e collegiale, avente ad oggetto la sospensione delle manifestazioni di Coppa Italia e dei campionati di Eccellenza e di Promozione.

Sono stati evocati in giudizio il Comitato regionale Liguria, la società Savona F.B.C. 1907 e la società Praese 1945.

5. Con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 11 agosto 2026 è stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 19 agosto 2026, con assegnazione alle parti del termine sino al 17 agosto 2026 per il deposito di memorie.

Con memoria depositata e contestualmente trasmessa alle altre parti in data 17 agosto 2026, la società Savona F.B.C. 1907 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti, e cioè del Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026, recante la classifica dei play off del campionato di Promozione, e del

Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026, recante la disciplina dell'ammissione al campionato di Eccellenza, e contestandone nel merito la fondatezza.

Con memoria depositata e contestualmente trasmessa alle altre parti in data 17 agosto 2026 si è costituita in giudizio la società Praese 1945, chiedendo l'ammissione al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2026-2027, anche in sovrannumero mediante l'estensione del campionato a diciotto squadre, e insistendo per l'acquisizione del verbale del Consiglio direttivo del Comitato regionale Liguria del 30 luglio 2026.

In data 17 agosto 2026 si è costituito in giudizio anche il Comitato regionale Liguria, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di potere in capo al firmatario del mandato difensivo e chiedendone comunque il rigetto.

La memoria del Comitato regionale Liguria non è stata trasmessa alle altre parti dal difensore del Comitato, ma dal Comitato medesimo, con messaggio di posta elettronica certificata del 18 agosto 2026.

All'udienza del 19 agosto 2026, celebrata da remoto, le difese della società Angelo Baiardo e della società Praese 1945 hanno eccepito l'inammissibilità della memoria di costituzione del Comitato regionale Liguria per violazione dell'art. 49, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, chiedendo l'estromissione del Comitato dal giudizio.

Tutte le parti hanno partecipato all'udienza e hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Il Tribunale federale territoriale ha acquisito d'ufficio la documentazione relativa alla fusione tra le società Savona F.B.C. 1907 A.S.D. e U.S.D. Legino 1910, nonché l'estratto del verbale del Consiglio direttivo del Comitato regionale Liguria, ordinandone la trasmissione a tutte le parti.

6. Con la decisione assunta all'esito dell'udienza del 19 agosto 2026 e pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 8 del 20 agosto 2026, il Tribunale federale territoriale ha respinto la domanda principale contenuta nel ricorso proposto dalla società Angelo Baiardo, ha dichiarato inammissibili le domande formulate in via subordinata e ha ordinato l'incameramento della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto sia nei confronti della società Angelo Baiardo, sia nei confronti della società Praese 1945.

7. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo, con atti distinti entrambi datati 27 agosto 2026, la società U.S. Angelo Baiardo S.S.D. a r.l. e la società A.S.D. Praese 1945.

Entrambe le reclamanti hanno formulato istanza cautelare, monocratica e collegiale, di sospensione delle manifestazioni di Coppa Italia e dei campionati di Eccellenza e di Promozione.

Con provvedimento presidenziale del 28 agosto 2026, comunicato in pari data, è stata disposta la riunione dei reclami, sono state respinte le istanze cautelari, è stata disposta l'abbreviazione del termine di cui all'art. 103, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ed è stata fissata l'udienza di discussione del merito per il giorno 10 settembre 2026, con assegnazione alle parti del termine sino alle ore 12.00 del 7 settembre 2026 per il deposito di memorie.

Con memoria difensiva del 30 agosto 2026 si è costituita in giudizio la F.I.G.C. – Lega nazionale dilettanti – Comitato regionale Liguria, chiedendo il rigetto di entrambi i reclami e la conferma della decisione di primo grado.

Con memoria difensiva del 7 settembre 2026 si è costituita in giudizio la società Savona F.B.C. 1907 A.S.D., chiedendo il rigetto di entrambi i reclami e richiamando integralmente le difese svolte nel giudizio di primo grado.

In data 7 settembre 2026 anche le reclamanti hanno depositato rispettive memorie.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi all'udienza di discussione del 10 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, all'esito della quale i reclami riuniti sono stati assunti in decisione dal Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova ricostruire, nei suoi tratti essenziali, l'impianto motivazionale della decisione impugnata, dal quale muovono le censure delle reclamanti.

1.1. Il Tribunale federale territoriale ha anzitutto esaminato le questioni preliminari, disattendendole tutte.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti, sollevata dalla società Savona F.B.C. 1907, il primo giudice ha rilevato che l'oggetto del ricorso non è la graduatoria utilizzata ai fini del ripescaggio, bensì

l'erronea interpretazione della normativa endofederale alla stregua della quale il ripescaggio è stato deliberato, sicché correttamente è stato impugnato il solo Comunicato ufficiale nel quale tale ripescaggio è stato ufficializzato.

Ha osservato, in particolare, che la ricorrente non si duole dei criteri di formazione della graduatoria, pubblicata prima della fusione tra la società Savona F.B.C. 1907 A.S.D. e la società U.S.D. Legino 1910, quanto piuttosto del mancato riconoscimento del fatto che, successivamente alla fusione, sarebbe sorta una società nuova e diversa, non avente diritto a essere ripescata.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di potere in capo al firmatario, sollevata dal Comitato regionale Liguria, il primo giudice ha rilevato che il presidente di una società sportiva dilettantistica ne è anche il rappresentante dinanzi agli organi di giustizia sportiva e che il mandato difensivo è stato conferito mediante sottoscrizione apposta in calce all'atto di ricorso depositato.

Quanto all'eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione del Comitato regionale Liguria, sollevata dalla società ricorrente e fondata sulla mancata contestuale trasmissione dell'atto alle controparti, il primo giudice ha osservato che l'art. 49, comma 5, del Codice di giustizia sportiva riconosce alla controparte il diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente, ma che il mancato adempimento non implica alcuna decadenza, né l'inammissibilità degli scritti difensivi o della costituzione della controparte, la quale conserva la propria natura di parte processuale a prescindere dal deposito di atti defensionali, richiamando in tal senso la decisione n. 83/TFN – Sezione disciplinare 2020-2021.

Ha soggiunto che nessuna anomalia può essere rinvenuta nelle comunicazioni effettuate dalla segreteria, atteso che, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, al segretario compete ogni incombenza di carattere organizzativo e amministrativo, ivi comprese le comunicazioni prescritte dagli organi di giustizia sportiva, e che nell'ambito del procedimento ogni atto o documento non trasmesso alle controparti, depositato presso il Tribunale o acquisito d'ufficio, è stato inoltrato a tutte le parti interessate dalla segreteria, al fine di garantire la massima esplicazione dei diritti di difesa e del contraddittorio.

Quanto alle richieste cautelari, il primo giudice ha ritenuto di respingerle, poiché la decisione che definisce il procedimento è stata depositata prima dell'inizio delle competizioni, sicché non si poneva alcuna ragione per la quale potesse risultare, anche solo astrattamente, opportuna l'emissione degli invocati provvedimenti cautelari.

1.2. Il Tribunale ha quindi perimetrato l'ambito della propria cognizione.

Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F., il campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato regionale sulla base di uno o più gironi, e che, ai sensi del successivo art. 50, l'ordinamento dei campionati e i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio federale.

Ne ha desunto che esula dalle competenze del Tribunale federale territoriale il potere di mutare il numero delle squadre aventi diritto a partecipare al campionato di Eccellenza, ovvero di deliberare ammissioni o ripescaggi, trattandosi di decisioni di competenza esclusiva del Comitato regionale.

Ha aggiunto che, tenuto conto del disposto dell'art. 79 del Codice di giustizia sportiva, il Tribunale non può in alcun modo sostituirsi al Consiglio direttivo del Comitato regionale e ingerirsi in decisioni di sua esclusiva competenza, quali il numero delle squadre partecipanti ai campionati ed eventuali ammissioni in sovrannumero.

Ha concluso, sul punto, che il proprio scrutinio poteva riguardare, nel merito, la sola impugnazione del Comunicato ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui dispone l'ammissione della società Savona F.B.C. 1907 al campionato di Eccellenza, con conseguente inammissibilità delle richieste formulate in via subordinata dalla ricorrente e, quale precipitato logico, con l'inammissibilità per carenza di interesse della costituzione della società Praese 1945, il cui interesse era dichiaratamente riposto nell'eventuale ammissione in sovrannumero di altre società.

1.3. Il primo giudice ha poi ricostruito il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Ha richiamato il Comunicato ufficiale del Comitato regionale Liguria n. 98 del 25 giugno 2026, nella parte in cui riepiloga le graduatorie dei play off, qualificando le società ivi collocate come «aventi diritto» e precisando la validità di tali classifiche sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025-2026, sia per i reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026-2027.

Ha richiamato il Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026, nella parte in cui individua le società che hanno diritto di richiedere l'iscrizione al campionato di Eccellenza, tra le quali quelle eventualmente ammesse a completamento

dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio direttivo di ciascun Comitato.

Ha richiamato, altresì, l'art. 2504-bis del codice civile, l'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F., l'art. 52 delle N.O.I.F. e l'art. 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti.

1.4. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la tesi della ricorrente.

Ha osservato che la fusione costituisce un tipico caso di successione a titolo universale nei rapporti giuridici dei soggetti che danno luogo all'operazione straordinaria e che, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ha rilevato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti, sicché si realizza un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente e la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti nella società incorporante.

Ha affermato che quello al ripescaggio è un vero e proprio diritto, sorto in favore della società Savona allorché si è determinata una vacanza nell'organico del campionato di Eccellenza, e ha fondato tale conclusione sull'art. 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, sul Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026, che qualifica ogni società collocata in graduatoria come «avente diritto», sul Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026 e sull'automaticità del ripescaggio, effettuato sulla sola base della graduatoria pubblicata e come tale privo di margini di discrezionalità.

Ha ritenuto che a tale conclusione conduca inequivocabilmente anche il combinato disposto degli artt. 20 e 52 delle N.O.I.F., i quali stabiliscono all'unisono che in caso di fusione alla nuova società o all'incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione.

Ha escluso che la fusione possa far decadere una parte dal titolo sportivo o da un diritto acquisito sul campo, non essendo tale decadenza prevista da alcuna norma federale, e ha reputato privo di rilievo il riferimento al mutamento del numero di matricola e del codice fiscale, trattandosi di meri adempimenti di natura anagrafica.

1.5. Su tali premesse il Tribunale ha concluso che la società Savona, stando alla graduatoria riportata nel Comunicato ufficiale relativo al campionato di Promozione della stagione sportiva 2025-2026, aveva maturato il diritto a essere ripescata e che tale diritto è stato correttamente attribuito dal Comitato regionale alla società risultante dalla fusione con la U.S.D. Legino 1910.

2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, riproposta dalla società Savona F.B.C. 1907 con la memoria difensiva del 7 settembre 2026, di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo grado e del successivo reclamo per omessa impugnazione degli atti presupposti, e segnatamente del Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026 e del Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026.

2.1. L'eccezione, così come riproposta, è inammissibile.

Difatti, essa era stata sollevata dinanzi al Tribunale federale territoriale ed è stata da questo espressamente disattesa con apposito capo della decisione impugnata.

Orbene, nei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi federali riceve applicazione la regola generale di cui all'art. 346 del codice di procedura civile e all'art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo, per cui, allorquando una domanda o un'eccezione sollevata in primo grado sia stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo avverso il capo della decisione sfavorevole, non essendo consentito riproporre l'eccezione con la memoria difensiva (CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026).

La parte che non abbia proposto reclamo, principale o incidentale, conserva soltanto la facoltà di svolgere mere difese, senza possibilità di sollevare eccezioni in senso stretto e senza che possa in alcun modo ampliarsi la materia del contendere (CFA, SS.UU., n. 73/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026).

Nella specie la società Savona F.B.C. 1907, pur soccombente su tale capo, non ha proposto alcun reclamo avverso di esso, essendosi limitata a riproporre l'eccezione con la memoria difensiva depositata nel termine assegnato per il presente grado: essa è pertanto decaduta dalla facoltà di rimetterla in discussione.

2.2. L'eccezione attiene, tuttavia, all'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, e involge dunque una questione rilevabile

anche d'ufficio, sicché il Collegio ritiene di esaminarla comunque nel merito.

Così esaminata, l'eccezione è infondata.

Difatti, l'onere di tempestiva impugnazione dell'atto presupposto presuppone che le censure articolate contro l'atto conseguenziale siano riconducibili a vizi propri del primo, e cioè che l'illegittimità denunciata sia già interamente contenuta nell'atto a monte.

Ma non è questo il caso.

La società Angelo Baiardo non contesta i criteri di formazione della graduatoria dei play off, né la posizione di seconda avente diritto in essa attribuita alla società Savona F.B.C. 1907 A.S.D., dichiarando anzi espressamente di accettarla, poiché al momento della pubblicazione di quella graduatoria la società ivi collocata era regolarmente iscritta al campionato di competenza.

Ciò di cui essa si duole è, per contro, un fatto sopravvenuto alla pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026, e cioè la fusione approvata il 20 luglio 2026, nonché l'effetto che il Comitato regionale ne ha tratto con la delibera del 30 luglio 2026.

Un atto non può essere impugnato per vizi che non presentava al momento della sua adozione, né può gravare sull'interessato l'onere di impugnare un provvedimento che, in quel momento, non recava alcuna lesione della sua sfera giuridica: l'interesse a ricorrere, per essere concreto e attuale, è sorto soltanto con il Comunicato ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026 (CFA, SS.UU., n. 61/2023-2024).

Correttamente, dunque, il primo giudice ha rilevato che oggetto del ricorso non è la graduatoria utilizzata ai fini del ripescaggio, bensì l'interpretazione della normativa endofederale alla stregua della quale il ripescaggio è stato deliberato.

Non diverse considerazioni valgono per il Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026, del quale la reclamante non contesta il contenuto, tanto da invocarne essa stessa l'applicazione.

Il precedente di questa Corte richiamabile in materia concerne, del resto, la diversa ipotesi in cui la società ricorrente contestava proprio i punteggi attribuiti e la tabella dei criteri di ripescaggio, e in tale prospettiva ha ritenuto necessaria la tempestiva impugnazione dell'atto che quei criteri recava (CFA, SS.UU., n. 45/2023-2024): ipotesi, appunto, qui non ricorrente.

2.3. Priva di rilievo è, poi, la censura relativa all'estensione, operata nell'epigrafe del reclamo, dell'impugnazione a ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.

Come questa Corte ha già chiarito – secondo i principi di carattere generale - un richiamo siffatto costituisce mera clausola di stile, di per sé inidonea e insufficiente a estendere gli effetti dell'impugnazione ad atti non puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda e ai quali non siano direttamente collegate specifiche censure, poiché solo l'inequivoca indicazione del *petitum* consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (CFA, SS.UU., n. 45/2023-2024).

Ne consegue che nessuna domanda nuova è stata in realtà introdotta con il reclamo in violazione dell'art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, e che la clausola in questione resta priva di effetti.

2.4. Infondata è, infine, l'eccezione relativa alla mancata evocazione in giudizio di un'ulteriore società controinteressata, che in ipotesi di accoglimento dovrebbe essere collocata in graduatoria quale nuova quarta avente diritto.

Nel processo sportivo trova applicazione, in forza dell'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI, la regola generale della sufficienza della notifica a uno solo dei controinteressati, sancita dall'art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo e corrispondente alla previsione dell'art. 102, secondo comma, del codice di procedura civile (CFA, SS.UU., n. 79/2022-2023).

Nella specie, del resto, il ricorso è stato notificato al Comitato regionale che ha adottato l'atto impugnato, alla società direttamente beneficiaria del ripescaggio contestato e alla società collocata in graduatoria in posizione immediatamente successiva a quella della ricorrente, e cioè a tutti i soggetti la cui posizione era immediatamente incisa dall'esito del giudizio.

3. Con il primo motivo di reclamo, nei profili sub 1.1 e 1.3, la società Angelo Baiardo deduce la violazione e l'erronea applicazione delle norme procedurali del Codice di giustizia sportiva, dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, lamentando che il Tribunale abbia ammesso la memoria di costituzione del Comitato regionale Liguria benché non previamente trasmessa alle altre parti, che l'udienza sia stata fissata con una mera comunicazione priva dei requisiti formali prescritti e in violazione del termine di quindici giorni liberi di cui all'art. 95, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, e che il

Presidente del Tribunale non abbia adottato alcun decreto motivato ai sensi dell'art. 97 del medesimo Codice.

Il motivo è infondato.

Invero, esso muove da una lettura delle disposizioni processuali che ne trascura tanto la lettera, quanto la funzione.

3.1. Va anzitutto dato atto dell'eccezione, sollevata dalla società Savona F.B.C. 1907, di inammissibilità e tardività delle censure in rito, che avrebbero dovuto essere sollevate con la memoria autorizzata di primo grado o, al più tardi, in sede di udienza.

L'eccezione coglie nel segno quanto ai profili relativi alla compressione del termine a difesa e alla mancanza di un formale decreto di fissazione dell'udienza, i quali non risultano essere stati dedotti né con la memoria autorizzata depositata il 17 agosto 2026, né in sede di discussione, benché le circostanze poste a loro fondamento fossero interamente note alla reclamante sin dall'11 agosto 2026.

La deduzione di irregolarità procedimentali non tempestivamente eccepite nel grado in cui si sono verificate, e articolata soltanto dopo la pubblicazione di una decisione sfavorevole, si scontra con il principio secondo cui le nullità relative devono essere fatte valere nel primo atto difensivo successivo al loro verificarsi, restando altrimenti sanate.

Diversa è la posizione del profilo relativo alla costituzione del Comitato regionale Liguria, che fu invece ritualmente eccepito all'udienza del 19 agosto 2026.

Il Collegio ritiene, nondimeno, di esaminare tutti i profili anche nel merito, essendo essi in ogni caso infondati per le ragioni che seguono.

3.2. Quanto al primo profilo, l'art. 49, comma 5, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che la controparte «ha diritto» di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.

La disposizione configura, dunque, una facoltà difensiva e non un onere assistito da decadenza, e non commina alcuna sanzione processuale per l'ipotesi in cui la trasmissione contestuale non abbia luogo.

Il primo giudice ha pertanto correttamente escluso che dalla mancata contestuale trasmissione della memoria possa derivare l'inammissibilità della costituzione del Comitato regionale, tanto più che, secondo il principio consolidato nell'ordinamento sportivo, sinanche in relazione all'atto introduttivo del giudizio, l'inammissibilità costituisce misura di carattere eccezionale, dichiarabile soltanto in presenza di violazioni formali manifeste e inequivocabili, tali da impedire la stessa identificazione della parte o dell'atto processuale (CFA, Sez. IV, n. 101/2025-2026).

A fortiori ratione, il principio trova applicazione per gli atti versati in causa dopo l'instaurazione del relativo giudizio, dunque all'interno del processo ed una volta instaurato il contraddittorio tra le parti.

3.3. A ciò si aggiunga che la memoria del Comitato regionale Liguria è comunque pervenuta a tutte le parti in data 18 agosto 2026, e dunque prima dell'udienza, così conseguendo lo scopo cui la prescrizione dell'art. 49, comma 5, è preordinata, che è quello di rendere note alle altre parti le difese svolte.

Costituisce principio immanente al sistema processuale, e come tale applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello per cui la nullità o l'irregolarità della notificazione non produce effetto qualora l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato (art. 156, terzo comma, del codice di procedura civile; CFA, Sez. IV, n. 40/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 84/2022-2023).

3.4. Determinante è, poi, il rilievo che entrambe le reclamanti (il rilievo è comune al reclamo della società Praese) non indicano alcuna concreta attività difensiva che sarebbe stata loro preclusa dalla conoscenza dell'atto avvenuta il giorno anteriore all'udienza.

La stessa reclamante Angelo Baiardo riconosce, anzi, che le argomentazioni svolte dal Comitato regionale coincidevano in sostanza con quelle esposte dalla società Savona F.B.C. 1907, la cui memoria è stata regolarmente e contestualmente trasmessa a tutte le parti in data 17 agosto 2026.

Ne discende che il contraddittorio si è pienamente dispiegato e che nessuna lesione effettiva del diritto di difesa è predicabile, non potendo la denuncia di una irregolarità formale prescindere dalla deduzione di un pregiudizio concreto, che nella specie non è stato neppure allegato.

3.5. Va inoltre osservato che l'estromissione del Comitato regionale Liguria, richiesta in primo grado, sarebbe stata in ogni caso preclusa dalla sua posizione processuale.

Il Comitato regionale è, infatti, l'organo che ha adottato la delibera impugnata e riveste, per ciò solo, la qualità di controparte necessaria ai sensi dell'art. 49, commi 4 e 5, del Codice di giustizia sportiva, sicché la sua estromissione dal giudizio avente ad oggetto la legittimità di un proprio atto avrebbe determinato, essa sì, un'inammissibile menomazione del contraddittorio.

3.6. Quanto al secondo profilo, relativo alla compressione del termine a difesa, va premesso che l'art. 95, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nel prescrivere che tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza debba intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fa espressamente salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Il termine non è dunque inderogabile, ma cedevole a fronte di giusti motivi, alla sola condizione che la difesa resti effettiva.

Nella specie i giusti motivi erano *in re ipsa*, essendo il ricorso volto a contestare la composizione dell'organico di un campionato di imminente avvio e recando esso stesso una domanda cautelare di sospensione delle manifestazioni di Coppa Italia e dei campionati di Eccellenza e di Promozione, da adottarsi finanche *inaudita altera parte*.

La reclamante ha, in altri termini, sollecitato essa stessa la massima celerità della trattazione, sicché non può ora dolersi della celerità ottenuta, ostandovi il divieto di *venire contra factum proprium*, che costituisce specificazione del dovere di lealtà e correttezza processuale sancito dall'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

3.7. Né può dirsi che l'esercizio effettivo del diritto di difesa sia stato compromesso.

Il termine assegnato ha operato in modo paritario nei confronti di tutte le parti, la reclamante ha depositato nel termine la propria memoria autorizzata, ha partecipato all'udienza del 19 agosto 2026 e ha ivi svolto le proprie difese, anche in replica agli scritti avversari.

È vero che, secondo l'insegnamento di questa Corte, i termini cosiddetti a difesa sono di norma a consumazione immediata dell'interesse presidiato, poiché il soggetto a beneficio del quale il termine è stabilito ha irreversibilmente un giorno in meno per l'esame degli atti e per lo svolgimento delle conseguenti attività (CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021).

Il medesimo insegnamento, tuttavia, impone all'interprete di indagare caso per caso se la considerazione del termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare, e di verificare se il mancato rispetto abbia in concreto alterato l'equilibrio tra le parti processuali.

Nella specie il termine è stato ridotto in dichiarata funzione acceleratoria, per un'esigenza rappresentata dalla stessa ricorrente, ha operato in modo identico per tutte le parti e non ha impedito ad alcuna di esse di articolare compiutamente le proprie difese: sicché ritenerne la perentorietà, con la conseguente caducazione dell'intero giudizio, si risolverebbe in un diniego di giustizia proprio a danno di chi la tutela aveva sollecitato in via d'urgenza.

3.8. Quanto al terzo profilo, relativo alla mancanza di un formale decreto di fissazione dell'udienza, l'art. 95, comma 1, del Codice di giustizia sportiva prescrive che il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso, fissi l'udienza di discussione e disponga la notificazione dell'avviso di fissazione, ma non impone forme sacramentali a pena di nullità.

La comunicazione dell'11 agosto 2026 ha assolto integralmente tale funzione, avendo reso note alle parti la data dell'udienza e il termine per il deposito delle memorie, e la sua trasmissione a mezzo della posta elettronica certificata del Comitato regionale è coerente con l'art. 56, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, che attribuisce al segretario le comunicazioni prescritte dagli organi di giustizia sportiva e ogni altra incombenza di carattere organizzativo e amministrativo.

Va del resto ribadito il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, espressamente riconosciuto dall'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI, richiamato dall'art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., carattere che si accompagna, e non si contrappone, alla piena tutela del contraddittorio.

Anche sotto tale profilo, in ogni caso, la partecipazione della reclamante all'udienza e il compiuto svolgimento delle sue difese hanno determinato il raggiungimento dello scopo dell'atto.

3.9. Non conducono a diversa conclusione i precedenti invocati dalla società Angelo Baiardo con la memoria autorizzata del 7 settembre 2026.

La reclamante richiama, in particolare, la decisione del Collegio di garanzia dello sport, Quarta Sezione, n. 21/2025, la quale, in continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite del medesimo Collegio n. 100/2021, ha affermato che la violazione del termine minimo di comparizione implica di per sé la nullità della decisione, con rilevanza oggettiva e indipendentemente dall'effettiva lesione del diritto di difesa.

Ha inoltre affermato, quella pronuncia, che il potere presidenziale di abbreviazione dei termini è irrilevante ai fini della sanatoria ove non risulti effettivamente esercitato mediante un provvedimento esplicito e motivato, antecedente all'udienza.

Quelle pronunce si collocano, tuttavia, in un contesto normativo e processuale diverso da quello qui in esame.

Esse riguardano il termine a comparire dell'incolpato nel procedimento disciplinare federale e muovono dall'applicazione dell'art. 29, comma 2, del Codice di giustizia sportiva del CONI, il quale prescrive un termine non inferiore a venti giorni tra la comunicazione e l'udienza.

Quell'applicazione è stata resa necessaria, nelle fattispecie decise, dall'assenza di ogni previsione nel regolamento di giustizia dell'ente ovvero dalla presenza, in quel regolamento, di una previsione di identico tenore (Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, n. 100/2021; Collegio di garanzia dello sport, Quarta Sezione, n. 21/2025).

Va soggiunto che l'art. 29 del Codice di giustizia sportiva del CONI disciplina la fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento, mentre la fissazione dell'udienza a seguito di ricorso di parte forma oggetto della distinta previsione dell'art. 32 del medesimo Codice.

Nel presente giudizio, che non ha natura disciplinare ed è stato introdotto con ricorso di parte, la disciplina applicabile è quella dell'art. 95 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., il quale, a differenza dell'art. 29, comma 2, del Codice del CONI, contempla espressamente la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Non vi è, dunque, alcuna lacuna da colmare, e non opera il rinvio sussidiario e suppletivo di cui all'art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, il quale presuppone che la materia non sia disciplinata dal Codice federale.

Il termine invocato dalla reclamante non è, in altri termini, un termine inderogabile, ma un termine espressamente derogabile alle condizioni che la norma stessa indica, e la cui osservanza va perciò apprezzata alla stregua di quelle condizioni.

Vi è, poi, una ragione ulteriore e dirimente.

La rilevanza oggettiva del termine a difesa, quale affermata dalle pronunce richiamate, è predicata a tutela del soggetto che subisce il procedimento e che dal termine trae la possibilità di apprestare le proprie difese.

Non a caso, nella fattispecie decisa dalla Quarta Sezione del Collegio di garanzia, l'incolpato aveva tempestivamente eccepito la violazione, chiedendo la fissazione di una nuova udienza, laddove nel presente giudizio la reclamante nulla ha eccepito sul punto dinanzi al primo giudice.

Essa non può essere invocata dalla parte che quel procedimento ha promosso e della cui accelerazione ha fatto oggetto di specifica e reiterata domanda, chiedendo provvedimenti cautelari da adottarsi finanche *inaudita altera parte*: diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di trarre vantaggio dalla compressione dei tempi processuali da essa stessa sollecitata, per poi farne motivo di caducazione del giudizio in caso di esito sfavorevole.

Va infine ribadito che, quand'anche il vizio sussistesse, esso non potrebbe condurre all'annullamento con rinvio invocato dalla reclamante, ostandovi l'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, il quale ammette la regressione al grado precedente nella sola ipotesi di lesione del contraddittorio processuale (CFA, Sez. I, n. 82/2024-2025), qui non ravvisabile per le ragioni sopra esposte.

Il rinvio al primo giudice disposto dal Collegio di garanzia nella richiamata decisione n. 21/2025 trova, del resto, il proprio fondamento nell'art. 383 del codice di procedura civile, applicabile al giudizio di legittimità dinanzi a quel Collegio e non al giudizio di reclamo dinanzi a questa Corte, il quale è governato dalla diversa e speciale regola dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

3.10. Quanto alla censura di omessa adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 97 del Codice di giustizia sportiva, essa è smentita dagli atti.

Il Tribunale federale territoriale si è espressamente pronunciato sulle richieste cautelari, respingendole con motivazione fondata sul rilievo che la decisione definitiva del procedimento sarebbe stata depositata prima dell'inizio delle competizioni, con conseguente insussistenza di qualsivoglia esigenza cautelare.

Una motivazione siffatta, per quanto sintetica, non è apparente, poiché rende intelligibile la ragione della decisione, e va rammentato che il vaglio sulla sufficienza della motivazione ha carattere qualitativo e non quantitativo (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

In ogni caso, la questione cautelare risulta ormai priva di autonomo rilievo, sia perché il giudizio di primo grado si è concluso con una pronuncia di merito, sia perché in questa sede il Presidente della Corte ha già provveduto sulle istanze cautelari con il provvedimento del 28 agosto 2026 e la controversia è oggi definita nel merito.

3.11. Va infine rammentato, ad ulteriore conferma di quanto precede, che nel processo sportivo i vizi della decisione di primo grado non determinano di regola la regressione del procedimento.

A norma dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, essi si traducono soltanto in un vizio della decisione impugnata che, in forza del principio devolutivo del gravame, questa Corte è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e comunque decidendo nel merito della causa (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

La regressione è ammessa soltanto ove risulti leso il contraddittorio processuale (CFA, Sez. I, n. 82/2024-2025): ipotesi che nella specie non ricorre, essendosi il contraddittorio pienamente dispiegato dinanzi al primo giudice, secondo quanto esposto ai paragrafi che precedono.

Ne consegue che, anche a voler ipotizzare la fondatezza delle censure procedurali, esse non potrebbero condurre all'annullamento con rinvio invocato dalle reclamanti, ma soltanto alla decisione del merito da parte di questa Corte, che è quanto in ogni caso si dispone.

4. Con l'ulteriore profilo del primo motivo, rubricato sub 1.2, la società Angelo Baiardo deduce la violazione del principio di riservatezza dei procedimenti sportivi e della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio degli atti alla Procura federale e la violazione del principio di terzietà e indipendenza.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Difatti, la censura relativa all'assetto organizzativo del Comitato regionale Liguria, e segnatamente alla titolarità di due soli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati indistintamente per le comunicazioni amministrative e per quelle di giustizia sportiva, nonché alla mancata individuazione del segretario degli organi di giustizia sportiva territoriale, non attiene né alla delibera impugnata, né alla decisione di primo grado.

Essa non è idonea, neppure in astratto, ad incidere sulla legittimità dell'ammissione della società Savona F.B.C. 1907 al campionato di Eccellenza, che costituisce l'unico oggetto del presente giudizio, difettando qualsiasi nesso di derivazione causale tra la lamentata irregolarità organizzativa e il contenuto dell'atto contestato.

Sotto tale profilo il motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'interesse ad agire, per essere concreto e attuale, richiede che dalla pronuncia richiesta la parte possa ritrarre un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non essendo sufficiente l'interesse alla corretta soluzione di una questione giuridica (CFA, SS.UU., n. 61/2023-2024).

Quanto alla richiesta di rinvio degli atti alla Procura federale, va rammentato che l'iniziativa disciplinare è riservata in via esclusiva alla stessa Procura, alla quale compete l'esercizio dell'azione, sicché le parti del giudizio non sono titolari di un diritto soggettivo ad ottenere la trasmissione degli atti, che costituisce esercizio di un potere officioso rimesso alla valutazione dell'organo giudicante.

L'omessa espressa pronuncia del primo giudice su tale richiesta non integra, pertanto, alcuna violazione del dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non trattandosi di domanda in senso proprio; e questa Corte, all'esito dell'esame degli atti, non ravvisa elementi che giustifichino la trasmissione sollecitata.

Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di terzietà, va osservato che il Collegio giudicante di primo grado era composto da soggetti distinti dagli organi amministrativi del Comitato regionale e che nessun elemento è stato addotto per porne in dubbio l'imparzialità, non potendo la circostanza che la segreteria del Tribunale operi presso il Comitato regionale, secondo un modello organizzativo comune a tutti i Comitati, tradursi in un vizio di terzietà dell'organo giudicante.

5. Con il primo motivo di reclamo la società Praese 1945 deduce la nullità del procedimento di primo grado per l'inammissibilità della costituzione del Comitato regionale Liguria, per la lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e per l'omessa menzione, nella decisione impugnata, dell'eccezione di inammissibilità formulata in udienza.

Il motivo è infondato.

Difatti, quanto ai profili relativi alla mancata contestuale trasmissione della memoria del Comitato regionale e alla conseguente compressione del contraddittorio, valgono integralmente le considerazioni svolte al paragrafo 3, alle quali si rinvia, e che si sostanziano nell'assenza di una decadenza normativamente prevista, nel raggiungimento dello scopo dell'atto e nella mancata deduzione di un pregiudizio concreto.

Va soggiunto che la reclamante ha partecipato all'udienza del 19 agosto 2026 ed ha ivi contestato punto per punto le difese del Comitato, come essa stessa riferisce, sicché la lesione denunciata resta del tutto astratta.

Il richiamo alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 23/2020-2021 è pertinente quanto all'enunciazione del principio, ma non conducente quanto all'esito, poiché quella pronuncia, lungi dal predicare l'automatica caducazione del giudizio a fronte di ogni compressione di un termine a difesa, impone all'interprete la verifica in concreto dell'avvenuta lesione dell'interesse presidiato, verifica che nella specie ha esito negativo.

L'isolato precedente del Tribunale federale territoriale della Sicilia del 23 aprile 2024 (procedimento n. 40/B) invocato dalla reclamante, oltre ad essere privo di efficacia vincolante, si colloca in contrasto con l'orientamento di questa Corte in materia di sanatoria per raggiungimento dello scopo e non può, pertanto, essere condiviso.

Quanto, poi, all'omessa menzione dell'eccezione, va rilevato che il Tribunale ha espressamente esaminato e disatteso l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comitato regionale sollevata dalla società Angelo Baiardo, di contenuto identico a quella sollevata dalla odierna reclamante, sicché quest'ultima è stata implicitamente ma inequivocabilmente respinta per le medesime ragioni.

In ogni caso, costituisce *jus receptum*, nel diritto processuale comune, il principio secondo cui il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 11.12.2025, n. 32270).

5.1. Con la memoria autorizzata del 7 settembre 2026 la reclamante ha soggiunto che il Comitato regionale Liguria avrebbe omesso di prendere posizione sul motivo, con conseguente decadenza, che il Tribunale avrebbe dovuto sospendere l'udienza per definire immediatamente l'eccezione, che non si rinviene il verbale dell'udienza del 19 agosto 2026 e che la condotta processuale tenuta dal Comitato nel presente grado ne smentirebbe la tesi difensiva.

Nessuno di tali rilievi è fondato.

Il Comitato regionale ha, in realtà, preso posizione sul motivo, avendo espressamente dichiarato di richiamare, quanto alle censure procedurali della società Praese 1945, le medesime argomentazioni svolte in relazione all'analogo motivo della società Angelo Baiardo, e avendo comunque concluso per il rigetto integrale di entrambi i reclami.

In ogni caso, il principio di non contestazione opera con riguardo ai fatti allegati e non alle questioni di diritto, la cui soluzione compete al giudice indipendentemente dalla posizione assunta dalle parti.

Quanto alla mancata immediata definizione dell'eccezione, nessuna disposizione del Codice di giustizia sportiva impone al giudice di pronunciarsi separatamente e immediatamente sulle questioni preliminari, essendo anzi coerente con il principio di concentrazione e con le esigenze di celerità che governano il processo sportivo la decisione contestuale di ogni questione unitamente al merito.

Quanto al verbale dell'udienza, la sua mancata acquisizione non ha determinato alcuna incertezza, essendo pacifico tra tutte le parti che l'eccezione fu sollevata in udienza e avendo comunque il Tribunale espressamente esaminato e disatteso l'eccezione di identico contenuto proposta dall'altra parte.

Quanto, poi, alle diverse modalità con le quali il Comitato regionale si è costituito nel presente grado, esse attengono ad una scelta processuale della parte e non possono mutare la portata precettiva dell'art. 49, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, che resta quella sopra illustrata.

Né può essere condivisa l'affermazione secondo cui la partecipazione all'udienza non varrebbe a sanare il vizio: la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera su un piano oggettivo, e cioè in ragione dell'avvenuta conoscenza dell'atto e dell'effettivo dispiegarsi del contraddittorio, indipendentemente dalle ragioni per le quali la parte sia comparsa.

In ogni caso, e con rilievo dirimente, nell'ambito del processo sportivo la mancanza o l'insufficienza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia ed il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente, traducendosi soltanto in un vizio che questa Corte è legittimata a eliminare integrando la motivazione e decidendo nel merito (art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva; CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024).

6. Con il secondo motivo di reclamo la società Praese 1945 deduce la nullità del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 49, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, avendo il Comitato regionale Liguria affidato la propria difesa ad un professionista che opererebbe nel medesimo studio nel quale esercita un avvocato componente del Consiglio direttivo del Comitato.

Il motivo è infondato.

Difatti, l'art. 49, comma 9, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.

La disposizione introduce un divieto soggettivamente circoscritto, riferito a soggetti individuati in ragione della carica o dell'incarico da essi rivestiti, e, in quanto limitativa dell'esercizio del diritto di difesa e dell'attività professionale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.

Il divieto non colpisce, pertanto, i professionisti diversi da quelli indicati, e tanto meno può essere esteso, in assenza di espressa previsione, ai colleghi che con loro condividano i locali dello studio.

A ciò si aggiunga che l'onere di provare i presupposti dell'eccezione grava sulla parte che la solleva, non potendo essa risolversi in una deduzione formale priva di riscontri (CFA, Sez. IV, n. 101/2025-2026).

Nella specie la reclamante ha documentato la mera coincidenza dell'indirizzo dello studio, mentre il difensore del Comitato regionale ha dichiarato di essere professionista indipendente, conduttore di un locale nel medesimo immobile, non associato in alcun modo al professionista indicato: dichiarazione che non è stata specificamente contestata, né smentita da alcun elemento istruttorio.

Non risponde al vero, in particolare, l'affermazione contenuta nella memoria autorizzata del 7 settembre 2026, secondo cui il difensore del Comitato regionale avrebbe confermato di essere collega di studio dell'avvocato componente del Consiglio direttivo: quel difensore ha, al contrario, espressamente negato di essere collega di studio o associato del professionista indicato, precisando di disporre di una stanza nel medesimo immobile in forza di autonomo rapporto di locazione.

La *ratio* della disposizione, che la reclamante correttamente individua nella tutela della terzietà degli organi di giustizia sportiva e della parità delle parti, conferma anzi la lettura qui accolta: ciò che la norma intende impedire è che chi riveste una carica federale spenda tale posizione assumendo la difesa di una parte, e nella specie il componente del Consiglio direttivo non ha assunto alcun ruolo difensivo.

Non muta la conclusione la circostanza, riferita dalla società Angelo Baiardo con la memoria del 7 settembre 2026, che il componente del Consiglio direttivo indicato abbia partecipato ed espresso il proprio voto nella riunione del 30 luglio 2026: la disposizione invocata concerne l'assistenza delle parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva, e non la partecipazione dei componenti di un organo amministrativo alle deliberazioni di propria competenza.

Va infine osservato che l'art. 49, comma 9, non commina la nullità del procedimento nel quale il divieto sia stato violato, sicché la sua eventuale inosservanza rileverebbe su un piano diverso da quello processuale, e che nessun riflesso è comunque predicabile sulla terzietà dell'organo giudicante, del quale il soggetto indicato dalla reclamante non faceva parte.

7. Con il terzo motivo di reclamo la società Praese 1945 deduce la sussistenza del proprio interesse a partecipare al procedimento di primo grado e lamenta che la decisione impugnata, pur affermando in motivazione l'inammissibilità della costituzione per carenza di interesse, non rechi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Difatti, la stessa reclamante riconosce che il dispositivo della decisione impugnata non contiene alcuna statuizione di inammissibilità della sua costituzione, essendosi il Tribunale limitato a respingere la domanda principale della società Angelo Baiardo e a dichiarare inammissibili le domande da questa formulate in via subordinata.

Non esistendo un capo di decisione recante l'inammissibilità della costituzione, non vi è, sotto tale profilo, alcunché da riformare, e il motivo è pertanto inammissibile per difetto di interesse, non potendo la reclamante ritrarre alcuna utilità dalla richiesta caducazione di una statuizione inesistente.

Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui censura l'inammissibilità della domanda autonoma con la quale la reclamante ha chiesto la propria ammissione al campionato di Eccellenza mediante l'estensione dell'organico a diciotto squadre.

Tale domanda, in primo luogo, è stata introdotta con un mero atto di costituzione prodotto dal sodalizio quale parte controinteressata e non con un'autonoma impugnazione del Comunicato ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026, laddove l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 81 del Codice di giustizia sportiva, consente di sostenere le ragioni di una delle parti, ma non di ampliare il *thema decidendum* introducendo domande nuove.

In secondo luogo, e con rilievo assorbente, la domanda mirava a ottenere dall'organo di giustizia sportiva l'esercizio di un potere che l'ordinamento federale riserva ad altro organo.

La determinazione del numero delle squadre partecipanti al campionato di Eccellenza e la deliberazione delle ammissioni a completamento dell'organico competono, infatti, al Consiglio direttivo del Comitato regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 49 delle N.O.I.F. e dall'art. 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, che rimette al Consiglio direttivo del competente Comitato regionale il completamento degli organici in caso di vacanza.

Nell'ordinamento endofederale non esistono, per vero, aree franche totalmente sottratte al controllo del giudice (CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024), e la delibera di ammissione resta pienamente sindacabile sotto il profilo della sua conformità alle norme federali, come del resto è avvenuto nel presente giudizio.

Un conto, però, è il sindacato di legittimità sull'atto adottato, altro è la pretesa che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella dell'organo cui l'ordinamento ha attribuito il potere, ampliando l'organico di un campionato: pretesa che eccede i confini della funzione giustiziale e che è stata, pertanto, correttamente disattesa dal primo giudice.

Va soggiunto che l'interesse fatto valere dalla reclamante è, per sua stessa ammissione, meramente eventuale, essendo condizionato all'adozione da parte del Comitato regionale di una determinazione di ampliamento dell'organico che nessuna norma impone e che non costituisce oggetto di alcun obbligo giuridicamente coercibile.

8. Con il secondo motivo di reclamo la società Angelo Baiardo e con il quarto motivo di reclamo la società Praese 1945 deducono, con argomenti in larga parte sovrapponibili, l'erronea e falsa applicazione degli artt. 20, comma 5, e 52, comma 5, delle N.O.I.F., nonché l'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, sostenendo che la posizione nella graduatoria di ripescaggio non costituisca titolo sportivo consolidato e non sia trasmissibile alla società risultante dalla fusione, che la società Savona F.B.C. 1907 A.S.D. si fosse estinta prima della delibera di ripescaggio e che l'utilizzo dello strumento della fusione al fine di veicolare i meriti sportivi della società estinta configuri un abuso del diritto lesivo della *par condicio* e dei principi di lealtà sportiva.

I motivi, che per la loro connessione oggettiva possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Difatti, la tesi delle reclamanti si fonda su una scomposizione del titolo sportivo che non trova riscontro nella disciplina federale e che si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte.

8.1. Occorre muovere dal quadro normativo.

L'art. 52, comma 1, delle N.O.I.F. definisce il titolo sportivo come il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche e sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società a un determinato campionato.

L'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. stabilisce che, in caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e che ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

Nel medesimo senso dispone l'art. 52, comma 5, delle N.O.I.F., a mente del quale, in caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o all'incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione.

L'art. 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti stabilisce, a sua volta, che il diritto di partecipazione ai campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo e che, nel caso di vacanza negli organici dei campionati conseguente a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio direttivo del competente Comitato regionale, assunta in via prioritaria sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del campionato.

8.2. Su tale base va anzitutto chiarita la natura giuridica del titolo sportivo.

Esso non costituisce un bene patrimoniale liberamente disponibile, né un diritto potestativo, bensì una qualità che inerisce al soggetto affiliato e ne esprime la partecipazione all'organizzazione federale, ed è perciò trasmissibile soltanto secondo le regole stabilite dall'ordinamento settoriale (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, n. 89/2017).

Proprio perché il titolo sportivo è una qualità dello *status* di associato e non un bene oggetto di circolazione negoziale, non ha pregio l'argomento delle reclamanti secondo cui la fusione avrebbe operato un «trasferimento» di meriti sportivi da un soggetto a un altro.

Le disposizioni sopra richiamate non si esprimono, non a caso, in termini di trasferimento, bensì di attribuzione: il titolo superiore è attribuito *ex lege* dall'ordinamento federale alla società risultante dalla fusione, per effetto dell'approvazione dell'operazione da parte del Presidente federale, e non è oggetto di un atto dispositivo delle società partecipanti.

8.3. Va poi disatteso l'assunto secondo cui la collocazione nella graduatoria per i ripescaggi costituirebbe una mera aspettativa di fatto, come tale insuscettibile di attribuzione alla società risultante dalla fusione.

Ciò che si nega non è che la posizione abbia struttura di aspettativa, giacché il suo inveramento dipende da un evento futuro e incerto, bensì che si tratti di aspettativa di mero fatto, come tale priva di tutela nell'ordinamento federale.

La graduatoria in questione non è un documento interno privo di rilevanza giuridica, ma è stata pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026, il quale ne ha espressamente predicato la validità sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025-2026, sia per i reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026-2027, e ha qualificato ciascuna delle società ivi collocate come «avente diritto».

Il ripescaggio, del resto, avviene in modo automatico secondo l'ordine della graduatoria pubblicata, senza margini di apprezzamento discrezionale, sicché la posizione in essa occupata individua un'aspettativa giuridicamente tutelata e non una posizione di mero fatto.

Vale osservare che i Comunicati ufficiali che disciplinano l'ammissione ai campionati dilettantistici hanno natura sostanzialmente regolamentare e trovano piena copertura normativa nel Codice federale, dovendo essere interpretati e applicati in modo rigoroso e uniforme, nel rispetto della *par condicio* tra tutte le società aventi diritto (CFA, Sez. I, n. 129/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015).

Non depone in senso contrario la decisione con la quale il Collegio di garanzia dello sport ha escluso la configurabilità di un diritto, tutelabile in giustizia, al ripescaggio in favore delle società non facenti parte dell'organico del campionato, qualificando la relativa posizione come mera aspettativa di fatto (Collegio di garanzia dello sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 54/2021).

Quella pronuncia riguarda l'ammissione alle competizioni professionistiche e muove dal duplice rilievo che l'ipotesi non è prevista da alcuna disposizione delle N.O.I.F. e che l'integrazione dell'organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali.

Radicalmente diversa è la situazione in ambito dilettantistico, nella quale il completamento degli organici è specificamente disciplinato dall'art. 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti e dal Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026, e avviene sulla base di graduatorie di merito pubblicate prima dell'inizio del campionato, secondo un ordine predeterminato che non lascia spazio ad apprezzamenti discrezionali nell'individuazione della società avente titolo.

Ciò che nel sistema professionistico è rimesso a una scelta della Federazione costituisce qui, dunque, l'effetto vincolato dell'applicazione di una graduatoria pubblicata, sicché la posizione della società ivi collocata non è assimilabile all'aspettativa di fatto scrutinata in quella sede.

In ogni caso, e con rilievo assorbente, la questione decisa dal Collegio di garanzia era altra da quella qui in esame.

Essa concerneva l'esistenza di una pretesa azionabile nei confronti della Federazione affinché il ripescaggio fosse disposto, e non

la sorte della posizione già acquisita in graduatoria a fronte di una fusione approvata.

8.4. Decisivo è, tuttavia, il rilievo che la posizione di classifica non è separabile dal titolo sportivo cui accede.

Questa Corte ha di recente affermato che la posizione di classifica è il risultato giuridico-sportivo della partecipazione al campionato, ed è inscindibile dal titolo che a quella partecipazione abilita, sicché il soggetto cui il titolo sia attribuito subentra nella medesima posizione competitiva e nella sua integralità, dunque nei risultati ad essa favorevoli come in quelli sfavorevoli (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027).

Il principio è stato enunciato con riferimento al trasferimento del titolo sportivo in corso di stagione, ipotesi nella quale la continuità della posizione competitiva è stata affermata quale effetto disposto dall'ordinamento federale e non dalla volontà delle parti.

Se ciò vale per il trasferimento del titolo, a maggior ragione deve valere per la fusione, rispetto alla quale l'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. prevede espressamente l'attribuzione del titolo superiore alla società che dalla fusione sorge.

La graduatoria dei *play off* del campionato di Promozione altro non è, infatti, che l'espressione della posizione competitiva conseguita sul campo nell'ambito di quel campionato, cui la società partecipava in forza del proprio titolo sportivo: attribuire il titolo e negare, al contempo, la posizione che di quel titolo costituisce estrinsecazione significherebbe scindere ciò che l'ordinamento federale considera unitario.

8.5. A non diversa conclusione conduce l'applicazione dei principi civilistici in materia di fusione, ai quali il Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026 espressamente rinvia.

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, primo comma, del codice civile, nel testo risultante dalla riforma del diritto societario, approvata con il decreto legislativo 17.1.2003, n. 6, "*La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione*".

La qualificazione giuridica degli effetti della fusione - e in particolare la natura estintiva o modificativo/evolutiva degli enti partecipanti o incorporanti (a seconda che si trattasse di fusione in senso proprio o per incorporazione) - è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute a dirimere il contrasto insorto tra le singole Sezioni, hanno statuito il principio secondo cui "*La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati*" (Cass. civ., Sez. Un., 30.7.2021, n. 21970).

Secondo la Suprema Corte, la novella del 2003 ha stabilito che " *tutti i rapporti, sia sostanziali, sia processuali, proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione: "proseguono", in quanto ne muta appunto il titolare, sebbene l'oggettivo rapporto resti il medesimo*".

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in rassegna, ne discende che la posizione conseguita in graduatoria dalla società incorporata, quale seconda "avente diritto" all'eventuale ripescaggio, configura la titolarità di una situazione soggettiva che era entrata nel patrimonio giuridico del sodalizio, costituendo dunque un "rapporto giuridico" anteriore alla fusione, nel quale la società risultante "prosegue" per espressa previsione di legge.

È pur vero che si tratta di una situazione giuridica "di attesa", dunque un'"aspettativa", in quanto il soggetto che ne è titolare potrà fruire delle facoltà ad essa inerenti solo alla verificazione di un evento futuro ed incerto; ma non è men vero che si tratta di aspettativa giuridicamente tutelata, secondo la qualificazione già adottata al paragrafo 8.3, in quanto tutelata da un assetto regolamentare federale che ricollega alla posizione conseguita in graduatoria dalla Società incorporata la qualificazione di "avente diritto" alla partecipazione al campionato di categoria superiore.

In tali termini va precisata la qualificazione di «vero e proprio diritto» adottata dal primo giudice, che coglie la sostanza della posizione ma ne trascura il carattere condizionato.

Né potrebbe essere diversamente, pena la compromissione dello stesso principio del merito sportivo, cui quel "rapporto giuridico" indubbiamente inerisce, per essere stato conseguito a seguito di risultati competitivi poziori rispetto alle altre compagini

concorrenti: se il rapporto “prosegue”, cioè sopravvive nella titolarità del soggetto risultante dalla fusione, non v’è alcuna ragione giuridica per considerarlo estinto e porre nel nulla gli effetti preconizzati di un’affermazione agonistica.

Per dirla con le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, trattasi del medesimo rapporto sostanziale, che, lungi dal dissolversi, muta unicamente il suo titolare, da individuarsi nella Società risultante dalla fusione o in quella incorporante.

Va in tal senso corretta la motivazione sul punto adottata dal Giudice di prime cure, il quale, evocando la giurisprudenza di legittimità anteriore al pronunciamento delle Sezioni Unite, ha respinto il ricorso originario, affermando correttamente che la società risultante dalla fusione succede nei rapporti di quelle partecipanti e che, dunque, l’aspettativa del ripescaggio entrata nel patrimonio giuridico della Società incorporata “avente diritto” riceve tutela dall’ordinamento sportivo, ma denegando l’effetto “interdipendente” della fusione consistente nella estinzione della stessa Società incorporata.

Sebbene tale profilo della pronuncia non sia stato specificamente attinto dai reclami, ma solo indirettamente, è d’uopo tuttavia correggere la motivazione del primo Giudice, atteso che, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite, il rapporto giuridico sostanziale di cui era titolare la Società incorporata resta il medesimo, non si estingue e prosegue la sua vita nel mondo del diritto nella titolarità del soggetto risultante dalla fusione o di quello incorporante, pervenendosi per tal modo egualmente alla conferma della pronuncia impugnata e, conseguentemente, alla reiezione del ricorso introduttivo e dei reclami, stante la piena legittimità della delibera del Comitato regionale Liguria della Lega Nazionale dilettanti del 30.7.2026, di cui al C.U. n. 6 del 31.7.2026.

Cade, con ciò, siccome irrilevante, l’argomento centrale delle reclamanti, fondato sull’asserita «estinzione» della società Savona F.B.C. 1907 A.S.D. in data anteriore alla delibera di ripescaggio, in quanto inidoneo ad avversare l’effetto di successione universale che si è realizzato in favore della Società risultante dalla fusione.

8.6. Con la memoria del 7 settembre 2026 la società Angelo Baiardo ha sviluppato un ulteriore argomento, secondo cui l’art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. attribuirebbe alla società risultante dalla fusione soltanto due situazioni giuridiche, il titolo sportivo superiore e l’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima, sicché ogni altra posizione si trasmetterebbe unicamente se riferibile alla società più risalente, individuata dalla reclamante nella U.S.D. Legino 1910.

L’argomento non può essere condiviso.

L’art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. non contiene un elenco tassativo delle situazioni giuridiche che sopravvivono alla fusione, ma detta una regola di selezione tra posizioni fra loro concorrenti.

Il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione sono, infatti, gli unici due profili rispetto ai quali la fusione pone un problema di scelta, essendo ciascuna delle società partecipanti titolare di un proprio titolo e di una propria anzianità: la norma stabilisce, perciò, che prevalgano il titolo superiore e l’anzianità più risalente, così evitando tanto la duplicazione quanto l’incertezza.

Nulla, per contro, autorizza a leggervi una regola di decadenza per tutte le altre situazioni giuridiche facenti capo alle società partecipanti, le quali restano regolate dal principio generale dell’art. 2504-*bis* del codice civile, espressamente richiamato dal Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026.

La tesi della reclamante prova, del resto, troppo: se davvero si trasmettessero le sole posizioni riferibili alla società con maggiore anzianità di affiliazione, la società risultante dalla fusione perderebbe i tesserati, i rapporti contrattuali, i crediti e i debiti sportivi dell’altra società partecipante, con un esito manifestamente incompatibile con la funzione aggregativa dell’istituto e con la stessa lettera dell’art. 2504-*bis* del codice civile.

A ciò si aggiunga che la premessa in fatto dell’argomento non è dimostrata.

L’anzianità di affiliazione è dato desumibile dai registri federali, che la reclamante non ha prodotto, avendo affidato la propria allegazione a una voce enciclopedica liberamente modificabile, reperibile in rete, e ad un articolo di stampa locale: fonti inidonee a fondare l’accertamento di una circostanza rilevante per il giudizio, tanto più a fronte del principio per cui l’onere della prova dei fatti costitutivi grava sulla parte che li allega.

Va aggiunto che, secondo il Collegio di garanzia dello sport, la nuova società affiliata nel medesimo contesto territoriale, che prosegua l’attività sulla scorta del precedente titolo sportivo mantenendo ininterrotto il legame con il territorio, si pone in rapporto di continuità storico-sportiva con la società cui subentra (Collegio di garanzia dello sport, n. 45/2017), sicché le vicende richiamate dalla reclamante, ove pure accertate, non condurrebbero necessariamente all’esito da essa auspicato.

L’argomento è, in ogni caso, non decisivo.

La posizione conseguita nella graduatoria dei *play off* non è, infatti, un diritto legato all'anzianità di affiliazione, bensì la proiezione della partecipazione al campionato di Promozione, alla quale la società era abilitata dal proprio titolo sportivo: essa segue, pertanto, il titolo e non l'anzianità (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027).

Né giova alla reclamante il rilievo secondo cui, essendo entrambe le società titolari del titolo per il campionato di Promozione, non esisterebbe alcun titolo superiore da attribuire.

Proprio perché i titoli coincidevano, l'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. ha operato senza alcuna difficoltà applicativa, attribuendo alla società risultante dalla fusione quel medesimo titolo e, con esso, la posizione competitiva conseguita nel campionato cui il titolo abilita: l'assenza di dislivello tra i titoli, lungi dal deporre per la perdita di quella posizione, esclude in radice che dalla fusione sia derivato un qualsiasi avanzamento indebito di categoria.

Resta assorbito, per quanto detto, il rilievo con cui la reclamante deduce che la fusione sarebbe avvenuta per incorporazione, con la U.S.D. Legino 1910 quale società incorporante: l'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. detta infatti una disciplina unitaria della fusione, senza distinguere secondo la tecnica in concreto adottata, e l'art. 52, comma 5, la riferisce indifferentemente alla nuova società e alla incorporante.

8.7. Non giova alla reclamante neppure il richiamo al canone dell'interpretazione letterale dei regolamenti e degli atti a contenuto normativo emanati dal legislatore federale (Collegio di garanzia dello sport, Prima Sezione, n. 16/2019).

Il canone, che il Collegio condivide, depone semmai in senso contrario alla tesi propugnata: la lettera dell'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. non contiene alcuna previsione che circoscriva la trasmissione delle situazioni giuridiche a quelle riferibili alla società affiliatasi per prima, e l'esclusione di un diritto non può essere ricavata in via interpretativa in assenza di un enunciato che la preveda.

Parimenti privo di fondamento testuale è l'assunto secondo cui il richiamo all'art. 2504-*bis* del codice civile varrebbe soltanto per i debiti sportivi e per il subentro nei contratti in essere.

La disposizione riferisce alla società risultante dalla fusione i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e la prosecuzione in tutti i loro rapporti, senza distinzione alcuna: una limitazione ai soli rapporti obbligatori non trova appiglio nel testo e ne contraddice la ratio.

Quanto, infine, al divieto posto dall'art. 52 delle N.O.I.F., secondo cui in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione, esso colpisce la circolazione autonoma e privatistica del titolo, e non la sua vicenda unitaria nell'ambito dell'ordinamento federale (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027).

La fusione approvata dal Presidente federale ai sensi dell'art. 20 delle N.O.I.F. non integra, pertanto, alcuna cessione del titolo, ma una vicenda soggettiva che l'ordinamento federale disciplina e alla quale esso stesso ricollega l'attribuzione del titolo.

Vale anzi osservare che la medesima decisione invocata dalla reclamante ha affermato che, in forza del rinvio esterno contenuto nell'art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva del CONI, trovano ingresso nell'ordinamento sportivo le norme del codice civile (Collegio di garanzia dello sport, Prima Sezione, n. 16/2019).

Il richiamo all'art. 2504-*bis* del codice civile, lungi dal costituire un'indebita contaminazione, è dunque coerente con il sistema delle fonti dell'ordinamento sportivo, oltre che espressamente operato dal Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026.

8.8. Il richiamo, operato dalla reclamante, al rapporto di sovraordinazione tra Federazioni e Leghe è in sé corretto, ma non è conducente.

Esso postula, per poter assumere rilievo, un contrasto tra la disciplina dettata dalla Lega nazionale dilettanti e le Norme organizzative interne federali, contrasto che nella specie non sussiste.

Il Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026, nel prevedere che hanno diritto di richiedere l'iscrizione al campionato di Eccellenza anche le società ammesse a completamento dell'organico e nel disciplinare le sole preclusioni relative al doppio salto di categoria, non deroga in alcun modo agli artt. 20 e 52 delle N.O.I.F., ma ne costituisce coerente applicazione.

In assenza di antinomia non si pone, dunque, alcuna questione di disapplicazione, rimedio che presuppone in ogni caso un macroscopico contrasto con la norma sovraordinata (CFA, Sez. I, n. 62/2023-2024, che ricava dall'art. 2, comma 6, dello Statuto federale la sovraordinazione delle N.O.I.F. ai regolamenti delle Leghe; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024).

Il Collegio di garanzia dello sport ha del resto chiarito che un atto non può ritenersi illegittimo per il solo fatto di non essere previsto o imposto da una disciplina sovraordinata, dovendo per contro reputarsi tale soltanto ove con essa contrasti (Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, n. 78/2025).

Non può, da ultimo, essere accolto il rilievo con cui la reclamante adombra un vizio della delibera del 30 luglio 2026 in ragione della partecipazione al voto di un componente del Consiglio direttivo che, secondo un articolo di stampa locale, avrebbe intrattenuto rapporti con la società beneficiaria del ripescaggio.

Il rilievo non è dedotto quale autonomo motivo di reclamo, non è sorretto da alcun elemento di prova di una situazione di incompatibilità normativamente rilevante e si fonda su una fonte giornalistica, di per sé inidonea a fondare l'accertamento del fatto.

8.9. Priva di pregio è, del pari, la valorizzazione del mutamento del numero di matricola e della cessazione del codice fiscale della società partecipante alla fusione.

Lo stesso Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026 stabilisce che alla società risultante dalla fusione è assegnato un nuovo numero di matricola federale, tanto nell'ipotesi di fusione per incorporazione quanto in quella di fusione in senso stretto.

Se il mutamento della matricola comportasse la perdita delle posizioni sportive conseguite, l'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. resterebbe privo di ogni effetto utile, poiché nessuna fusione potrebbe mai condurre all'attribuzione del titolo superiore: l'interpretazione proposta dalle reclamanti si risolverebbe, dunque, nell'abrogazione in via ermeneutica della disposizione.

Quanto al codice fiscale, la sua cessazione costituisce effetto meramente anagrafico e fiscale della vicenda societaria, del tutto estraneo alla titolarità delle situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento federale.

8.10. Va ancora osservato che le ipotesi di preclusione al ripescaggio sono state espressamente disciplinate dal Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026, il quale, al punto 11), vieta i reintegri che consentano a una società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra due stagioni sportive.

La fusione non figura tra tali ipotesi, e non è consentito all'interprete aggiungere cause di esclusione da un diritto in assenza di espressa previsione, tanto più in una materia nella quale la certezza e l'uniforme applicazione delle regole costituiscono presidio della *par condicio* tra le società concorrenti.

Il rilievo assume peculiare pregnanza ove si consideri che il medesimo Comunicato ufficiale, come il precedente Comunicato ufficiale n. 98 del 25 giugno 2026, non è stato impugnato in primo grado e ha pertanto acquisito definitività.

8.11. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali si lamenta la mancata predeterminazione, da parte del Comitato regionale Liguria, di criteri specifici per l'ipotesi di fusione, con richiamo ai criteri adottati dal Comitato regionale Campania.

I criteri adottati da un diverso Comitato regionale non costituiscono parametro di legittimità dell'operato del Comitato regionale Liguria, non sussistendo alcun obbligo di uniformazione tra le determinazioni organizzative dei singoli Comitati.

A ciò si aggiunga che la disposizione invocata, la quale prevede che in caso di fusione tra società aventi diritto al medesimo campionato sia considerata tra esse esclusivamente quella con il maggior punteggio complessivo, muove dal presupposto opposto a quello sostenuto dalle reclamanti: essa presuppone, cioè, che la posizione in graduatoria sopravviva alla fusione e si limita a impedirne il cumulo in capo alla società risultante.

Lungi dal corroborare la tesi delle reclamanti, il richiamo la contraddice.

8.12. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, sotto il profilo dell'esercizio arbitrario della discrezionalità, va rilevato che il Comitato regionale ha deliberato il completamento dell'organico sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del campionato, e segnatamente della classifica determinatasi al termine dei play off del campionato di Promozione 2025-2026, richiamata nella delibera mediante l'indicazione del comunicato ufficiale che la reca, e delle disposizioni di cui al Comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2026.

La delibera del 30 luglio 2026 dà espressamente conto della presa d'atto della rinuncia della società Voltrese Vultur, della conseguente necessità di completare l'organico, della graduatoria dei play off del campionato di Promozione e dell'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F.: essa è, dunque, l'esito dell'applicazione di criteri predeterminati e non di una scelta arbitraria.

Le scelte compiute dagli organi federali nell'esercizio della discrezionalità tecnica loro assegnata in ordine all'integrazione degli organici dei campionati non possono, del resto, ritenersi frutto di un uso illogico o incongruo del potere quando rispecchino

fedelmente le regole poste a monte dalla Federazione e la disciplina vigente (Collegio di garanzia dello sport, n. 48/2020; Collegio di garanzia dello sport, n. 54/2021).

Non è pertanto ravvisabile alcun eccesso di potere per sviamento, il quale postula l'utilizzo del potere per una finalità diversa da quella per la quale è stato attribuito, laddove nella specie il potere di completamento dell'organico è stato esercitato esattamente per la finalità sua propria, e cioè per integrare un organico rimasto incompleto.

8.13. Neppure può essere condivisa la prospettazione in termini di abuso del diritto.

La fusione è istituto tipico e lecito, disciplinato dall'art. 20 delle N.O.I.F., la cui efficacia è subordinata all'approvazione del Presidente federale, all'esito di un procedimento che contempla i pareri delle Leghe competenti e la verifica del rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024).

L'onere di dimostrare l'abuso grava su chi lo eccepisce, e richiede la prova dell'uso distorto di uno strumento giuridico lecito, dell'assenza di valide ragioni organizzative o gestionali dell'operazione e del conseguimento di un vantaggio indebito, in contrasto con la ratio delle norme.

Nella specie tale prova non è stata fornita, essendosi le reclamanti limitate ad allegare, in termini assertivi, la finalità elusiva dell'operazione.

Depone anzi in senso contrario la circostanza che entrambe le società partecipanti alla fusione fossero attive e regolarmente partecipanti al campionato di Promozione della stagione sportiva 2025-2026, e che la società U.S.D. Legino 1910 recasse in dote un proprio settore giovanile, elemento che dà conto di una ragione organizzativa e sportiva dell'aggregazione.

Va inoltre osservato che l'approvazione della fusione è intervenuta il 20 luglio 2026, mentre la vacanza dell'organico del campionato di Eccellenza è stata rilevata dal Consiglio direttivo del Comitato regionale nella riunione del 30 luglio 2026, e non risulta dagli atti che, alla data dell'approvazione, la vacanza si fosse già determinata: circostanza che priva di supporto fattuale l'assunto della preordinazione dell'operazione al conseguimento del ripescaggio.

8.14. Non ha infine pregio l'argomento, svolto dalla società Praese 1945, secondo cui sarebbe stato «privilegiato» il titolo della U.S.D. Legino 1910 ai fini della partecipazione alle competizioni giovanili, con conseguente impossibilità di far valere il titolo della Savona F.B.C. 1907 A.S.D.

L'art. 20, comma 5, delle N.O.I.F. attribuisce alla società risultante dalla fusione il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società partecipanti, e ciò a prescindere dalla società che ne fosse in precedenza titolare, mentre la prosecuzione dell'attività dei ranghi giovanili attiene a un distinto profilo organizzativo, che non incide sull'attribuzione del titolo relativo all'attività di prima squadra.

Nella specie, peraltro, entrambe le società partecipanti alla fusione erano titolari del medesimo titolo, quello relativo al campionato di Promozione, sicché la questione della individuazione del titolo superiore non si poneva affatto: ciò che rileva è, appunto, che alla società risultante dalla fusione sia stato attribuito quel titolo e, con esso, la posizione competitiva che alla partecipazione a quel campionato si ricollega.

8.15. Le conclusioni sin qui raggiunte sono, da ultimo, coerenti con il principio del merito sportivo, il quale privilegia, nei limiti del consentito, il risultato conseguito sul campo, di modo che a ciascun campionato partecipino le squadre delle società che ne abbiano conseguito il relativo titolo, e che assurge a criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose o poco chiare (CFA, Sez. I, n. 36/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Prima Sezione, n. 34/2018).

La tesi delle reclamanti condurrebbe, per contro, a vanificare il risultato conseguito sul campo dalla seconda avente diritto in ragione di un'operazione societaria lecita, tipica e approvata dall'organo federale competente, con l'effetto di attribuire alla terza avente diritto un beneficio non riconducibile ad alcun merito sportivo.

Un simile esito, lungi dal ripristinare la par condicio invocata dalle reclamanti, la comprometterebbe.

9. In definitiva, entrambi i reclami sono infondati e devono essere respinti.

Restano assorbite le istanze cautelari, sulle quali il Presidente della Corte ha già provveduto con il provvedimento del 28 agosto 2026 e che, con la definizione del merito, hanno esaurito la propria funzione.

Ogni ulteriore questione è parimenti assorbita.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Respinge i reclami riuniti in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Tommaso Marchese — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce